

PENALE TRIBUTARIO

La dichiarazione di fallimento blocca sequestro e confisca

di Luigi Ferrajoli

Con **decreto del 03.02.2019**, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato in tema di efficacia del **sequestro preventivo** disposto **ex articolo 12 bis D.Lgs 74/2000** relativamente a “*somme di denaro esistenti su conti correnti nonché dei depositi titoli ed altre disponibilità finanziarie, oppure, alternativamente, dei beni mobili registrati e dei cespiti immobiliari (o di altri diritti reali economicamente valutabili)*” di proprietà, tra gli altri, **di società all'epoca già dichiarata fallita con sentenza**.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 104 disp. att. c.p.p.](#), il **sequestro preventivo** è eseguito:

- a) sui **mobili** e sui **crediti**, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
- b) sugli **immobili** o **mobili registrati**, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- c) sui **beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa**, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- d) sulle **azioni** e sulle **quote sociali**, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- e) sugli **strumenti finanziari dematerializzati**, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario.

Nel caso che ci occupa, la **Guardia di Finanza**, alla presenza del **curatore del fallimento** della società interessata dal provvedimento, aveva proceduto al **sequestro preventivo per equivalente** dell'intero compendio aziendale, successivamente affidato all'**amministratore giudiziario nominato dal Tribunale**.

Tuttavia, **nessuna azienda era stata rinvenuta nel patrimonio della società fallita**, come comprovato dal **verbale d'inventario depositato** e successivamente integrato, da cui risultavano inventariati solo ed esclusivamente **crediti potenziali della società fallita**.

Sulla base di queste premesse, esaminando il merito della vicenda, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento di sequestro, intervenuto **successivamente** alla declaratoria di fallimento, **non**

opponibile alla procedura, sulla scorta delle considerazioni precedentemente espresse dalla [Corte di Cassazione, Sez. II Pen., nella sentenza n. 45574 del 10.10.2018](#).

In tale pronuncia, il Giudice di legittimità aveva evidenziato che [l'articolo 42 L.F.](#) individua nella **declaratoria di fallimento** il **momento** in cui **la curatela acquisisce la disponibilità** dei beni del fallito.

Fino ad allora i beni devono senz'altro ritenersi nella disponibilità dell'indagato e, pertanto, **assoggettabili alla cautela reale**.

Con la **sentenza di fallimento**, viceversa, **l'indagato perde la disponibilità dei beni** a favore della curatela, ragion per cui **sia il sequestro sia la successiva confisca non sono più possibili**.

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che **“la disponibilità nel settore delle cautele reali penali esige quindi l'effettività, ovvero un reale potere di fatto sul bene che ne è l'oggetto** (Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016 - dep. 07/10/2016, Amista, Rv. 268015). Invero, il **vincolo apposto sui beni del fallito a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale**, se da un canto mira a spossessare il fallito o la società fallita dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del ceto creditore, dall'altro conferisce al curatore, che ne è insieme al Tribunale e al giudice delegato l'organo, **il potere di gestione di tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento ovvero la dispersione e garantire al contempo la par condicio dei creditori**, i quali, in virtù dell'**ammissione al passivo**, sono portatori di **diritti alla conservazione dell'attivo**, nella prospettiva della **migliore soddisfazione dei loro crediti**, che, pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo derivante dal concorso, trovano così riconoscimento e tutela”.

Calato tale principio nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha dunque ritenuto che **la natura dell'attivo fallimentare**, non contemplante alcuna azienda ma solo crediti recuperati dal curatore nel corso del procedimento, **osti** all'applicabilità dell'[articolo 12 bis D.Lgs. 74/2000](#), che individua quale limite all'operatività della confisca l'**indisponibilità dei beni** in capo al reo e dunque alla persona giuridica rappresentata dall'**autore del reato**.

Seminario di specializzazione

GLI ILLECITI SOCIETARI

Scopri le sedi in programmazione >